



Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM)

Modifica del 10 gennaio 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 settembre 2015¹ sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) è modificata come segue:

Art. 1 lett. a^{bis}

La presente ordinanza disciplina:

a^{bis}. i contributi per progetti pilota internazionali;

Titolo prima dell'art. 17a

Capitolo 2a: Contributi per progetti pilota internazionali

Art. 17a Principi

¹ La SEFRI può assegnare contributi per progetti pilota internazionali con i quali possono essere raccolte informazioni per elaborare le basi necessarie all'ulteriore sviluppo strategico delle modalità di promozione della Confederazione nell'ambito della mobilità internazionale nel settore dell'educazione. I contributi sono assegnati soltanto se i progetti pilota esulano dai confini dei programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù secondo il capitolo 2.

² Sono considerati progetti pilota internazionali quelli che:

- a. servono a sperimentare modelli di promozione nei settori della mobilità e della cooperazione internazionali in materia di educazione; e

¹ RS 414.513

- b. ai quali partecipano partner da Paesi che non sono associati ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 17b Condizioni per l'assegnazione di contributi

I contributi per progetti pilota internazionali sono assegnati soltanto se:

- a. il progetto è importante per la Svizzera sotto il profilo della politica dell'educazione e apporta un valore aggiunto rispetto alle misure esistenti;
- b. il progetto non è sostenuto con aiuti finanziari dell'UE né con fondi pubblici secondo il capitolo 2;
- c. il responsabile di progetto fornisce una propria prestazione;
- d. il progetto è co-gestito e coordinato da un'istituzione od organizzazione di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera in grado di garantire che i contributi siano impiegati in maniera efficiente e con un onere amministrativo contenuto;
- e. il progetto si svolge sulla base di convenzioni concluse tra le istituzioni od organizzazioni partecipanti.

Art. 17c Priorità

I progetti pilota internazionali da sostenere sono selezionati sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- a. il progetto fornisce un contributo all'ulteriore sviluppo del sistema educativo svizzero;
- b. il progetto crea sinergie per la promozione di scambi e mobilità a livello nazionale;
- c. il progetto tiene conto delle esigenze specifiche di un determinato settore dell'educazione;
- d. il progetto è gestito da partner svizzeri provenienti da diverse regioni linguistiche.

Art. 17d Calcolo e durata dei contributi

¹ Un contributo copre al massimo il 60 per cento dei costi di un progetto pilota internazionale.

² I contributi sono calcolati in modo che nessun progetto pilota internazionale riceva più del 50 per cento dei mezzi finanziari a disposizione ogni anno.

³ La durata massima di un contributo è 24 mesi.

Art. 17e Domande

¹ Le domande devono essere inoltrate alla SEFRI.

² La SEFRI può delegare all'agenzia nazionale di cui all'articolo 14 i seguenti compiti:

- a. assistenza nella presentazione della domanda;
- b. preparazione dei documenti inoltrati in vista della decisione della SEFRI;
- c. esecuzione del progetto dopo la decisione della SEFRI.

Art. 17f Rapporto e valutazione

¹ I responsabili di progetto presentano periodicamente rapporto alla SEFRI sui progetti sostenuti. Nei rapporti rendono conto del raggiungimento degli obiettivi, delle misure attuate e dei mezzi finanziari impiegati.

² La SEFRI valuta regolarmente i progetti basandosi sui rapporti dei responsabili di progetto. Verifica in particolare il valore aggiunto che le misure e gli approcci sperimentati generano per i partecipanti e i partner svizzeri.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

10 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

